

TI_GERICHTE 16.1997.102 vom 18. Dezember 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-12-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1997.102

FR: TI_GERICHTE 16.1997.102 du 18 décembre 1997

IT: TI_GERICHTE 16.1997.102 del 18 dicembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.12.1997
16.1997.102

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00102 Lugano 18 dicembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 settembre 1997 presentato da _____ Rappr. dal _____ Contro la sentenza 16 settembre 1997 del Pretore del distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 17 giugno 1997 nei confronti di _____ patr. dall'avv. _____ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'974.75 oltre accessori, pretesa ridotta a fr. 958.70 e respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. _____ ha lavorato alle dipendenze della _____ in qualità di venditrice-cameriera dal 1° aprile 1996 sino al 5 giugno 1997, data per la quale le è stata notificata la disdetta del contratto di lavoro, che la dipendente ha contestato in quanto spedita il 5 maggio 1997 senza osservare il termine di preavviso di due mesi previsto dal contratto collettivo di lavoro della Panetteria Pasticceria Confetteria Artigianale Svizzera (CCL). Ripresentatasi regolarmente sul posto di lavoro il 6 giugno 1997 siccome intenzionata a svolgere le proprie mansioni sino al termine del contratto (fine luglio 1997), la datrice di lavoro le ha impedito la ripresa dell'attività lavorativa considerando sciolto il rapporto di lavoro come da disdetta. Con istanza 17 giugno 1997 _____ ha quindi convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento delle proprie pretese salariali per il periodo da giugno a fine luglio 1997, per un totale di fr. 4'974.75 oltre interessi, importo ridotto a fr. 958.70 (pari al salario dal 6 al 30 giugno 1997) tenuto conto delle indennità di disoccupazione e del guadagno intermedio nel frattempo percepiti. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la carenza di legittimazione del rappresentante dell'istante. Nel merito, oltre a contestare l'applicabilità del CCL, ha richiamato il doc. 6 dal quale risultava l'accordo delle parti di porre fine al contratto per il 5 giugno 1997. In ogni caso essa ha contestato l'ammontare della pretesa fatta valere dovendosi dedurre l'importo di fr. 2'435.50 percepito dall'istante oltre a quanto di sua spettanza. La convenuta ha inoltre opposto in compensazione un credito di pari importo corrispondente ai danni subiti a dipendenza del comportamento avuto dalla dipendente sul posto di lavoro, che le ha cagionato perdita di clientela e che di per sé avrebbe legittimato il licenziamento in tronco della lavoratrice di modo che le pretese di quest'ultima sarebbero

abusive. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, respinta in quanto infondata l'eccezione di carenza di legittimazione del rappresentante dell'istante e accertata l'applicabilità del CCL in quanto riconosciuta dalla stessa parte convenuta, ha respinto l'istanza avendo le parti sciolto di comune accordo il contratto per il 5 giugno 1997 così come risulterebbe dal doc. 6 sottoscritto da entrambe. 3. Con il presente tempestivo gravame _____ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l'art. 341 CO; sostenendo che dalla sottoscrizione del foglio dei salari (doc. 6) non può essere dedotto il suo accordo a porre fine anticipatamente al contratto per il 5 giugno 1997. Con osservazioni 13 ottobre 1997 -su cui si tornerà nel seguito- la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a). 5. Nel caso concreto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, alla presente fattispecie non torna applicabile l'art. 335c cpv. 2 CO -disposto che permette alle parti di modificare mediante accordo scritto i termini di disdetta del contratto, prolungandoli o abbreviandoli (Rehbinder , Comm. bernese, 1992, n. 4 ad art. 335c CO)- non trattandosi di un problema di modifica dei termini di disdetta bensì della disdetta medesima. Secondo l'art. 341 cpv. 1 CO durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo all'allestimento del conteggio finale, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, laddove deve intendersi sia una rinuncia esplicita che tacita (Rehbinder , op.cit., n. 4 ad art. 341 CO). In quest'ottica è pure vietata dall'art. 341 CO la rinuncia del lavoratore a prevalersi dei termini di disdetta previsti dal contratto se ciò comporta rinuncia a pretese salariali (JAR 1991, pag. 244 segg.). In altre parole, dalla sottoscrizione da parte della lavoratrice del foglio stipendio prodotto sub. doc. 6 non può essere dedotto il suo accordo di porre fine al contratto con effetto al 5 giugno 1997; ciò a maggior ragione se ci si riferisce ai suoi scritti 7 maggio e 5 giugno 1997 (doc. C e G) nei quali ha chiaramente manifestato il proprio dissenso sul termine di disdetta proposto dalla datrice di lavoro, ritenendo la stessa valida unicamente per il 31 luglio 1997 come da CCL. Lo conferma il fatto che il 6 giugno 1997 l'istante si è regolarmente ripresentata sul posto di lavoro, ancorché la convenuta non le abbia permesso di riprendere l'attività lavorativa (doc. H). Così stando le cose, di fronte all'intenzione esplicita della lavoratrice di attenersi al termine di disdetta previsto dall'art. 54 cpv. 3 CCL, dalla sola sottoscrizione del doc. 6 non può essere dedotto un diverso consenso, in particolare non quello alla rescissione del contratto di lavoro per il 5 giugno 1997, ostandovi una norma del diritto sostanziale. Pur respingendo l'istanza, il primo giudice ha considerato applicabile al rapporto di lavoro in esame il CCL di categoria: a ragione, già perché la stessa

datrice di lavoro (che in causa non ne riconosce la validità nel caso concreto) in un documento da lei redatto in epoca non sospetta -ossia pendente causa- ha dichiarato che “il rapporto di lavoro era soggetto a un contratto collettivo di lavoro”, indicando inoltre la Panvica come Cassa di compensazione AVS, ossia la Cassa pensione dei confettieri-pasticceri (doc. N). Pertanto, il diritto alla remunerazione della lavoratrice può essere calcolato in virtù dell’art. 54 cpv. 3 del CCL . Per quanto attiene all’ammontare della pretesa salariale dell’istante, la stessa deve essere accolta nella misura di fr. 958.70 lordi come rivendicati (avendo la lavoratrice nel frattempo cercato un’altra occupazione nell’ottica della giurisprudenza richiamata dalla convenuta), avendo la convenuta medesima riconosciuto siccome corretto il conteggio del salario di spettanza dell’istante per il periodo controverso (cfr. punto 3.1 conclusioni convenuta), mentre non può essere accolta la domanda della convenuta secondo la quale dalle pretese dell’istante deve essere dedotto l’importo di fr. 2’435.50 versato in eccedenza, ritenuto che dalle prove documentali (doc. 6) detto importo risulta essere stato versato a titolo di gratifica, mentre la diversa tesi della convenuta non è stata provata. 6. A dipendenza della soluzione adottata, il pretore ha ritenuto di non esaminare la fondatezza delle pretese di risarcimento che la convenuta ha opposto in compensazione al credito dell’istante, ovvero per un importo equivalente a quello fatto valere da _____. Infatti, in sede di contraddittorio (e anche in questa sede), la datrice di lavoro sostiene che il comportamento scorretto della dipendente è stato causa di danni nei suoi confronti, in particolare per perdita di clientela, di immagine e torto morale. Allo scopo di provare queste circostanze essa aveva proposto tutta una serie di prove che il primo giudice ha rifiutato, rilevando che nelle vertenze salariali vige la massima ufficiale e che il licenziamento litigioso non era assimilabile alla fattispecie dell’art. 337 CO (cfr. verbale 21 luglio 1997). L’art. 332 cpv. 2 CPC, tenuto conto del carattere straordinario del rimedio della cassazione, è garante del principio della doppia giurisdizione: esso prevede come norma generale, in caso d’accoglimento di un ricorso, il rinvio al primo giudice per nuovo giudizio, creando invece in via d’eccezione -verosimilmente in conformità con il principio dell’economia processuale- un effetto devolutivo alla Camera di cassazione civile in presenza di due presupposti cumulativi: che il ricorso venga accolto in virtù di uno dei motivi previsti dall’art. 327 lett. g CPC e che gli atti siano completi (cfr. Cocchi / Trezzini , CPC, art. 332 n. 4 e DTF 99 Ia 322 segg.). Giacché il pretore non ha, nemmeno a titolo subordinato, esaminato l’eccezione di compensazione della convenuta, a dipendenza dell’accoglimento delle censure dell’istante in questa sede è tenuto ora a procedervi egli stesso. Questa Camera infatti non considera di potervi supplire, in particolare perché la resistente lamenta la mancata assunzione di prove a sostegno della sua eccezione, ciò che potrebbe configurare una lesione del diritto della parte di essere sentita, ossia un ipotetico difetto procedurale di portata rilevante, per altro contemplato anche quale motivo di cassazione dall’art. 327 lett. e CPC. 7. Il giudizio sulle ripetibili segue l’esito del ricorso. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 28 settembre 1997 di _____ è accolto . §. Di conseguenza la sentenza 16 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona è annullata. 2. L’incarto è ritornato al Pretore di Bellinzona perché proceda nel senso dei considerandi. 3. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. _____ verserà alla ricorrente fr. 350.- a titolo di ripetibili per questa sede. 4. Intimazione a: – _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.